



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 3/1 DEL 15.01.2019

Oggetto: **Direttive alle strutture regionali per la vigilanza ai fini dell'attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte degli enti pubblici, delle società e degli enti di diritto privato controllati, finanziati o vigilati dalla Regione Sardegna.**

Il Presidente rappresenta l'esigenza di disciplinare, in modo puntuale, l'attività di vigilanza, da parte delle strutture competenti dell'amministrazione, in ordine al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, da parte delle società in controllo pubblico, delle società partecipate e degli enti di diritto privato controllati, vigilati o finanziati dalla Regione.

Il Presidente precisa, al riguardo, che il quadro normativo di riferimento ha subito sostanziali modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni delle amministrazioni pubbliche" oltre che del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, risultando sostanzialmente riformulato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa citata, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis della L. n. 190/2012 e dell'art. 2 bis del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ANAC ha ritenuto, di conseguenza, necessario adottare, con la deliberazione n. 1134 del 8 novembre 2017, le "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", che sostituiscono le precedenti Linee guida adottate con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 e che costituiscono il punto di riferimento principale nella prassi interpretativa delle norme che disciplinano le misure per l'anticorruzione e per la trasparenza negli enti diversi dalla Pubblica Amministrazione.

Le Nuove linee guida definiscono, preliminarmente, l'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 mediante l'inserimento del nuovo art. 2-bis all'interno del D.Lgs. n. 33/2013.

Più specificatamente, il Presidente riferisce che il succitato art. 2-bis, nel sostituire il previgente art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013, fissa una disciplina organica applicabile a tutte le pubbliche



amministrazioni; estende lo stesso regime, "in quanto compatibile", anche ad altri soggetti, di natura pubblica (enti pubblici economici e ordini professionali) e di natura privata (società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico); stabilisce una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato (società e altri enti) solo partecipati da pubbliche amministrazioni.

Riferisce, inoltre, che l'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, integrando con il comma 2-bis l'art. 1 della L. n. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" siano destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (del quale è la legge stessa a definirne la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i secondi, "altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" mentre i soggetti giuridici di cui all'art. 2-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 sono tenuti al rispetto dei soli obblighi di trasparenza e dell'accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse.

Riguardo a questa novella legislativa, il Presidente, sottolinea come, da un lato, essa costituisca conferma della distinzione già operata dall'ANAC, nella propria determinazione n. 8/2015, secondo la quale solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad adottare le misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, atteso che gli organismi meramente partecipati non sono soggetti ai medesimi obblighi per quanto attiene all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione.

Dall'altro lato, sottolinea che essa consente di superare ogni residuo dubbio sull'applicabilità della normativa anticorruzione anche agli enti di diritto privato controllati; pertanto la normativa in vigore configura, chiaramente, un generale ambito soggettivo di applicazione, non operando alcuna distinzione tra livelli di governo.

Il Presidente conclude l'argomentazione riferendo che, al fine di precisare l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in relazione alle tipologie dei soggetti considerati dall'art. 2-bis del citato D.Lgs. n. 33/2013, in conformità a quanto riportato nel parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, n. 1257 del 29 maggio 2017, con riferimento all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione devono essere distinte tre tipologie di soggetti giuridici:

- 1) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;



2) i soggetti giuridici di cui all'art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;

3) i soggetti giuridici di cui all'art. 2-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Presidente, nel rappresentare che le Linee guida ANAC evidenziano la necessità che le amministrazioni effettuino una puntuale ricognizione delle proprie società, richiama sul punto la deliberazione della Giunta regionale n. 45/11 del 27.9.2017 con cui è stata disposta l'approvazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette ed indirette, detenute dalla Regione Sardegna ed evidenzia l'utilità delle risultanze di tale revisione straordinaria ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in argomento.

Il Presidente rappresenta che la sopra menzionata attività di vigilanza può essere ricondotta ai seguenti ambiti:

1. obblighi di pubblicità riferiti al complesso degli enti controllati o partecipati;
2. vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e trasparenza e promozione dell'adozione delle misure;
3. promozione delle stesse, laddove non obbligatorie.

Il Presidente, a riguardo, comunica che è stato predisposto un sistema informativo, finalizzato allo svolgimento, da parte delle strutture competenti ratione materiae, della predetta attività di vigilanza.

Il Presidente, in conclusione, propone di recepire, ai fini dell'integrazione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, le indicazioni interpretative contenute nella deliberazione dell'ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, attraverso l'approvazione delle "Direttive alle strutture regionali per la vigilanza ai fini dell'attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte degli enti pubblici, delle società e degli enti di diritto privato controllati, finanziati o vigilati dalla Regione Sardegna", predisposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente e condivisi i contenuti delle citate "Direttive alle strutture regionali per la vigilanza ai fini dell'attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte degli enti pubblici, delle società e degli enti di diritto privato controllati, finanziati o vigilati dalla Regione Sardegna"

DELIBERA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 3/1
DEL 15.01.2019

- di approvare il contenuto delle “Direttive alle strutture regionali per la vigilanza ai fini dell'attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte degli enti pubblici, delle società e degli enti di diritto privato controllati, finanziati o vigilati dalla Regione Sardegna”;
- di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di promuoverne la diffusione presso tutte le strutture dell'amministrazione regionale deputate alle funzioni di controllo e vigilanza nonché di provvedere alla pubblicazione delle stesse nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale

Loredana Veramessa

Il Presidente

Francesco Pigliaru